

N. R.G. 2287/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Nicola Saracino	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al **n. 2287** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'**anno 2022**, trattenuta in decisione con ordinanza *ex art.* 127-ter c.p.c. del 07.01.2026 e vertente

T R A

FRUJT – FRUTTICOLTORI IONICI – TIRRENICI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (P.IVA 02005730805), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giampaolo

APPELLANTE PRINCIPALE

E

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (C.F. 97181460581), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

E

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio

APPELLATO



CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Piaccia all’On. Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della “FRUJT – Frutticoltori Ionici – Tirrenici”, in persona del legale rappresentante p. t., a vedersi corrispondere dalla AGEA l’aiuto finanziario richiesto ex regolamenti delegati (UE) n. 921/2016 e 1165/2017 (domande di aiuto n. 2017DO0000000187 e n. 2018DO0000000204) così come l’aiuto richiesto nell’ambito del Piano Operativo 2016 – 2020 (annualità 2017) e, per l’effetto, disporre la condanna della AGEA, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore della “FRUJT – Frutticoltori Ionici – Tirrenici”, in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 196.361,18 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di I e II grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.

Per l'appellata AGEA)

“Voglia codesta Eccellente Corte territoriale, contrariis reiectis:

-in via principale, rigettare l’avverso appello;

-in via graduata, in caso di ritenuta fondatezza nel merito dell’avverso appello, accogliere il gravame incidentale condizionato oggi proposto da questa Avvocatura, così sancendo il difetto di legittimazione a contraddire dell’AGEA, per l’effetto rigettando la domanda proposta in prime cure dal privato nei suoi confronti.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari”.

Per l'appellato INPS)

“Voglia l’On. Corte d’Appello di Roma:

- rigettare l’appello e confermare la sentenza.

- Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite relative a tale fase processuale”.



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. La FRUJT – Frutticoltori Ionici – Tirrenici società cooperativa a r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a vedersi corrispondere da AGEA l'aiuto finanziario richiesto con le domande di aiuto n. 2017DO000000187 e n. 2018DO000000204 ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 921/2016 e 1165/2017 e l'aiuto finanziario richiesto nell'ambito del piano operativo 2016 – 2020 (annualità 2017) e, per l'effetto, a sentire condannare AGEA al pagamento della somma di euro 196.361,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

A sostegno della domanda la società attrice esprimeva: (i) di avere presentato due domande di aiuto, la n. 2017DO000000187 del 27.07.2017 con cui chiedeva l'importo di euro 22.284,12 spettante per il ritiro dal mercato di 45.5920 tonnellate di arance dolci fresche e la n. 2018DO000000204 del 04.04.2018 per euro 71.714,91 a fronte del ritiro di 130.9260 tonnellate di arance fresche dolci, ai sensi dell'art. 10 dei regolamenti delegati (UE) 2016/921 e 2017/1165 con i quali erano stati disciplinati gli aiuti finanziari spettanti dal 01.07.2016 al 30.06.2018 per l'embargo disposto nell'agosto 2014 dal Governo della Federazione Russa di alcuni prodotti UE, inclusi prodotti ortofrutticoli; (ii) di avere diritto anche ad Euro 102.362,15 quale aiuto richiesto sulle spese rendicontate "per programma comunitario escluso gestione crisi" e ad Euro 90.000,00 quale "aiuto richiesto per la gestione crisi pari al 100 % della spesa"; (iii) che AGEA le aveva corrisposto soltanto l'aiuto da ultimo menzionato, ma non gli altri, avendo l'Agenzia erroneamente compensato questi ultimi con i crediti che l'INPS vantava nei confronti di FRUJT per mancato versamento di contributi previdenziali, crediti tuttavia non sussistenti, avendo la società presentato domanda di sgravio per calamità naturale e richiesto in via precauzionale la rateizzazione del debito.

Mentre l'INPS non si costituiva, AGEA eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.



2. Il Tribunale adito, con **sentenza n. 16228/2021**, pubblicata il 18.10.2021, ha respinto la domanda, rilevando che: (i) ai sensi dell'art. 1 comma 16 DL n. 2/2006, conv. con modif. dalla legge n. 81/2006, come modificato dall'art. 4 bis legge n. 46/2007, AGEA è autorizzata, in sede di pagamento di aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'istituto previdenziale in via informatica, e laddove sorgessero contestazioni la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale; (ii) nel caso di specie, la società attrice risultava debitrice nei confronti di INPS di Euro 655.480,78 per mancato versamento di contributi e non aveva provato che tale debito contributivo si fosse estinto in conseguenza dell'accoglimento della domanda di sgravio per calamità naturale o dell'intervenuto pagamento del debito rateizzato.

3. La FRUJT – Frutticoltori Ionici – Tirrenici soc. coop. a r.l. ha tempestivamente appellato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che il debito contributivo nei confronti dell'INPS si fosse estinto per effetto dell'accoglimento della domanda di sgravio per calamità naturale o dell'accoglimento da parte dell'INPS dell'istanza di rateizzazione, rilevando come non sussistevano le condizioni per poter procedere alla segnalazione del debito contributivo e alla sua compensazione con i crediti vantati nei confronti di AGEA, deducendo che l'onere probatorio su di essa incombente aveva ad oggetto non già l'estinzione del debito contributivo ma la sussistenza di fatti e circostanze in virtù dei quali la segnalazione di debito contributivo così come la conseguente compensazione dello stesso debito con gli aiuti comunitari non potevano essere operati ed osservando che detto onere era stato assolto attraverso la produzione dell'istanza di rateizzazione e del consenso espresso da INPS su detta istanza.

4. L'atto di appello è stato ritualmente notificato ad AGEA e ad INPS.

In data 26.08.2022 si è costituita AGEA, che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che, così come correttamente opinato dal Giudice di prime cure, spettava a FRUJT dimostrare l'avvenuta estinzione del debito contributivo, e, condizionatamente all'accoglimento dell'appello avversario, ha proposto appello incidentale, richiedendo la riforma della sentenza del tribunale nella parte in cui non aveva rilevato il difetto di legittimazione a contraddire



dell'Agenzia, proprio ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 DL n. 2/2006, conv. con modif. dalla legge n. 81/2006, come modificato dall'art. 4 bis legge n. 46/2007.

In data 30.12.2022 si è invece costituito l'INPS, che ha invocato il rigetto dell'appello principale, deducendo che la domanda di sgravio per calamità presentata da FRUJT era stata respinta in data 21.08.2018 e che la dilazione del pagamento richiesta dalla stessa società e concessa il 03.07.2018 era stata successivamente annullata per mancato pagamento, di guisa che l'Istituto aveva legittimamente comunicato ad AGEA i debiti contributivi dell'impresa beneficiaria di aiuti da compensare.

5. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Come già rilevato, l'art. 01 DL n. 2/2006, conv. con modif. dalla legge n. 81/2006, come modificato dall'art. 4 bis legge n. 46/2007, stabilisce che: *"Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

Nel caso di specie, l'impresa agricola odierna appellante aveva effettivamente presentato in data 03.07.2018 domanda di rateazione del debito contributivo nei confronti di INPS pari ad Euro 655.480,78, oltre interessi e



sanzioni, per un totale di Euro 721.801,80, e l'Istituto previdenziale aveva accordato la rateazione in n. 24 rate mensili in data 10.07.2018.

Senonché, la rateazione è stata annullata dall'INPS per mancato o parziale versamento delle rate; effettivamente, il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine assegnato avrebbe comportato l'annullamento del piano di ammortamento, come risulta dal provvedimento di accoglimento della richiesta di rateazione, prodotto dalla stessa FRUJT (doc. 8).

Nel contempo, l'odierna appellante aveva presentato anche domanda di sgravio dall'obbligo di versamento dei contributi per calamità naturale verificatasi nella provincia di Reggio Calabria, ma detta domanda è stata respinta in data 21.08.2018, in quanto *"dalla domanda non si evincono le condizioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 35 del 6 marzo 2006"*.

E' del tutto evidente, dunque, come sussistessero le condizioni previste dall'art. 01 comma 16 DL n. 2/2006, conv. con modif. dalla legge n. 81/2006, per la segnalazione per via telematica ad AGEA ad opera dell'INPS dei debiti contributivi di FRUJT scaduti e non pagati, tenuto conto in particolare che l'annullamento del piano di ammortamento e della dilazione concessi in relazione al debito segnalato ha effetto retroattivo.

6. L'appello principale deve essere pertanto respinto. La reiezione del gravame di FRUJT esime la Corte dal delibare l'appello incidentale condizionato di AGEA, che peraltro sarebbe risultato fondato, se si considera che, ai sensi del più volte richiamato art. 01 D.L. n. 2/2006, conv. dalla legge n. 81/2006, la legittimazione passiva nelle controversie relative alla compensazione dei debiti contributivi delle imprese agricole si radica in capo agli enti previdenziali e non agli organismi pagatori.

La regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.

Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna FRUJT – Frutticoltori Ionici – Tirrenici soc. coop. a r.l. a rifondere ad AGEA e ad INPS le spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 9.603,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge se dovuti, in favore di AGEA e in Euro 7.051,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di INPS.

Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 10.06.2026.

Il Consigliere estensore

Dott. Marco Genna

Il Presidente

Dott. Nicola Saracino

